

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Associazione Italiana Educatori Finanziari (di seguito denominata AIEF), con sede in Corso Italia, n. 142 - 70029 Santeramo in Colle (BA), in persona del legale rappresentante Dott. Nunzio Vito Erasmo Lella,

e

l'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali (di seguito denominata ANFIR), con sede in Via Cavour, n.305 – 00186 Roma, in persona del legale rappresentante Professore Michele Vietti,

soggetti nel seguito indicati singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

Premesso che:

- **AIEF** associazione professionale presente nell'elenco tenuto dall'ex Ministero dello sviluppo economico delle professioni non organizzate in ordini e collegi, ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013, n.4 detiene il registro unico degli educatori finanziari in Italia, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 7 della medesima legge;
- per lo svolgimento dell'attività organizzativa e gestionale della figura professionale degli Educatori Finanziari nelle forme eccellenti, **AIEF** è formalmente iscritta al Registro dei Rappresentanti di interessi della Commissione europea;
- **AIEF** dedica importanti risorse all'educazione/formazione di tutti i soggetti coinvolti nel mondo della "scuola", organizzando attività direttamente dedicate a docenti e studenti. Tale attività ha il presupposto formale dell'accreditamento ottenuto, presso l'ex MIUR, in base alla Direttiva n.170/16 che istituisce e gestisce il sistema nazionale dell'aggiornamento delle competenze professionali dei docenti;
- **AIEF** diffonde i propri contenuti formativi in seminari e corsi *online*, attraverso un'apposita piattaforma *e-learning* di proprietà; a tal fine, è certificata ISO 9001 :2015 nel settore EA 37 per la progettazione ed erogazione dei servizi di formazione nel settore finanziario ed assicurativo;

- attraverso numerosi accordi di partenariati, AIEF promuove la divulgazione delle buone prassi di educazione finanziaria, organizzando eventi e seminari su diverse tematiche,
- attraverso le attività di formazione e didattica, **AIEF** dispone interventi destinati a contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro, istituendo lo sportello del cittadino, (<https://aief.eu/sportello-del-cittadino/>) ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 14 gennaio 2013, n.4,
- **AIEF** valorizza inoltre il ruolo professionale degli specialisti, divulgatori di educazione finanziaria nell'ambito delle amministrazioni sia pubbliche che private, stabilendo rapporti con Istituzioni, Enti, Università, Istituti, Associazioni e organizzazioni sociali e culturali interessate alle materie economico-finanziarie;
- **AIEF** ha redatto un progetto finalizzato allo “Sviluppo e alla promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative”
- **ANFIR** persegue la finalità di garantire alle Finanziarie Regionali stabilità del quadro normativo di riferimento e certezza operativa, anche mediante elaborazione di discipline finalizzate a rafforzare il ruolo di strumenti qualificati a supporto delle Regioni, nell'attuazione delle *policy* pubbliche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle specificità e delle autonomie regionali;
- al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti, **ANFIR** attua tutte le necessarie azioni operative, seguendo un percorso di confronto istituzionale mediante la partecipazione a tavoli di lavoro nazionali;
- ulteriori finalità che si propone **ANFIR**, sono in particolare, quelle d'individuare nelle Finanziarie Regionali, interlocutori delle rispettive Regioni e delle istituzioni finanziarie nazionali, per l'attuazione delle politiche della spesa pubblica a livello territoriale in materia di finanza d'impresa, di finanza per il sostegno del welfare e di finanza per investimenti pubblici, anche attraverso la partecipazione a strumenti societari dedicati; nonché di indicare operatori in grado di gestire direttamente attività di attuazione e di gestione dei programmi di spesa comunitari (organismi intermedi), a sostegno del sistema produttivo e del welfare; di sostenere finanziariamente gli investimenti e i processi di cambiamento delle pubbliche amministrazioni territoriali; di rappresentare, anche quali intermediari vigilati, le politiche di sviluppo delle Regioni di riferimento, creando sinergie in ambito nazionale;
- **ANFIR** tramite i suoi associati, fornisce inoltre un supporto importante e qualificato, nei confronti dell'economia territoriale regionale, con particolare riferimento al sistema delle imprese di piccola e media dimensione, sebbene il ruolo istituzionale abbia reso protagonista gli associati anche d'interventi finanziari in favore d'impresе di dimensione maggiore, con la finalità di salvaguardare il mantenimento dei valori occupazionali;

- **ANFIR** tramite i propri associati, offre nello specifico, agevolazioni in favore delle imprese, sia sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato o a fondo perduto, che di garanzie volte a favorire la concessione di finanziamenti bancari e sotto forma di prestiti partecipativi, di assunzione di partecipazioni societarie, al fine di accompagnare lo sviluppo delle imprese; gli associati sono intervenuti, nonostante i numerosi vincoli esistenti, anche in circostanze caratterizzate da “fallimenti di mercato”, assumendosi il rischio delle operazioni;
- **ANFIR** è chiamata a gestire Fondi e Strumenti regionali, nonché risorse rinvenienti dalla Programmazione Comunitaria a sostegno delle PMI del territorio, senza applicare commissioni;

Tutto quanto premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate e trascritte nel presente articolo.

Art. 2 – Finalità

Il presente Protocollo regola i rapporti tra le Parti per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4 (di seguito "attività").

AIEF svolgerà le attività, attraverso l'opera di educatori iscritti al registro che verranno indicati in un apposito elenco, che condividerà con l'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali - **ANFIR** e che potrà sempre modificare in seguito. **AIEF** garantisce la professionalità degli operati indicati.

Art. 3 - Ambiti di attività

L'attività di intervento di **AIEF** e per essa degli educatori iscritti, avrà per oggetto la formazione in ambito economico-finanziario volta a favorire un migliore accesso al credito e al mercato dei capitali nei riguardi delle imprese, in particolare quelle di piccolissima, piccola e media dimensione, al fine di sostenere il tessuto produttivo, commerciale e occupazionale dell'economia territoriale regionale in cui è presente **ANFIR**, oltre che una migliore conoscenza degli strumenti finanziari e la creazione di un servizio educativo che possano direttamente interloquire con le imprese a supporto delle suddette, sia in ottica di finanza ordinaria che agevolata, dei finanziamenti europei e quelli previsti dal PNRR, oltre che delle misure agevolative già gestite dalle finanziarie regionali, coerentemente con il quadro normativo-regolamentare vigente e

la disciplina di vigilanza a cui sono soggette , al fine di valutare lo strumento finanziario idoneo, per la crescita aziendale. Potranno essere concordate attività più specifiche, in relazione a tematiche di particolare rilievo per territori o categorie di persone, sulla base di reciproci accordi scritti.

Art. 4 - Procedure di svolgimento delle attività

AIEF s’impegna a sostenere in tutte le sedi regionali in cui è presente **ANFIR**, la promozione e l’aggiornamento delle buone pratiche dell’educazione finanziaria nei riguardi del personale dirigente di **ANFIR**, al fine di implementare il quadro normativo e giuridico a supporto delle Regioni, nell’attuazione delle policy pubbliche, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione sia in presenza che da remoto; **AIEF** concorderà con i responsabili di **ANFIR** i piani di lavoro necessari per raggiungere le finalità suesposte, in osservanza delle linee guida elaborate dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell’economia e delle finanze, anche attraverso la promozione d’iniziative comuni, convegni e seminari di qualità, al fine di accrescere le conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi, previdenziali e della gestione e programmazione delle risorse finanziarie delle famiglie e delle imprese.

Art.5 – Ulteriori forme di collaborazione

Le Parti potranno valutare l’istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti di settore indicati da entrambe al fine di favorire la definizione delle azioni concordate.

Art. 6 - Esenzione di responsabilità

Le Parti riconoscono reciprocamente di non assumere alcun obbligo di garanzia o di risultato in relazione alla collaborazione di cui al presente accordo, con la conseguenza che nessuna richiesta di indennizzo o rimborso potrà essere formulata, a qualsiasi titolo, da una Parte nei confronti dell'altra in ragione dello svolgimento della predetta collaborazione, rimanendo la facoltà di avvalersi della specifica collaborazione di **AIEF** nella libera disponibilità di ciascuna finanziaria, che potrà eventualmente concludere specifici accordi e definire le condizioni.

Art. 7- Titolo gratuito

Il presente Protocollo d'intesa si considera a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Art.8 – Segni distintivi

Le Parti potranno utilizzare reciprocamente i propri segni distintivi e gli indirizzi registrati, previo accordo scritto. Salvo espresse previsioni del Protocollo e quanto necessario per la sua esecuzione, nessuna licenza d'uso è concessa fra le Parti, in relazione ai propri marchi o segni distintivi. Nessuna Parte maturerà o potrà vantare in nessun caso alcun diritto sui marchi e/o loghi di titolarità dell'altra Parte o che l'altra Parte utilizza in forza di una licenza stipulata con terzi. Le Parti s'impegnano affinché, nell'esecuzione del Protocollo e delle attività a esso correlate, in nessun caso siano pregiudicate l'immagine del rispettivo marchio e, più in generale, la reputazione, commerciale e non, nonché il nome dell'altra Parte. L'utilizzo difforme, non concordato e non riconducibile alle finalità previste nel Protocollo, ne determinerà la risoluzione, con addebito in capo alla Parte manchevole. In caso di risoluzione del presente Protocollo d'intesa i segni distintivi non potranno più essere utilizzati con decorrenza immediata. Alla scadenza del presente Protocollo d'intesa, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Il presente Protocollo d'intesa non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dare luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare accordi scritti in forma separate che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 9 - Comunicazione e visibilità del Protocollo

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa. Possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa AIEF.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al Protocollo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Quanto suesposto s'intende anche per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione ai soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché ai soggetti privati, allorquando l'inerente richiesta sia compatibile con le finalità istituzionali delle Parti, nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016 e successivi decreti di adeguamento della normativa domestica. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte dei terzi interessati. Ciascuna Parte si obbliga di non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio dell'altra o di suoi rappresentanti, anche attraverso prese di posizione pubbliche, interviste rilasciate agli organi d'informazione o dichiarazioni di qualsiasi genere. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo d'intesa.

Art. 11 – Durata e rinnovo

Il Protocollo d'intesa produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2027, salvo recesso di una delle Parti, da comunicarsi all'altra tramite PEC, con preavviso di almeno 3 mesi. È escluso ogni tacito rinnovo. In caso di recesso, andranno comunque rispettati gli obblighi già assunti verso terzi. Le Parti s'impegnano a definire e ad apportare al Protocollo eventuali modifiche considerate necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti medesime intenderanno adottare.

Art. 12 - Disposizioni generali

Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

AIEF - Associazione Italiana Educatori Finanziari, Corso Italia, n.142 - Santeramo in Colle (Ba)

e-mail: aief@pec.it

ANFIR – Associazione Nazionale Finanziarie Regionali - Via Cavour, n. 305 - 00186 Roma

e-mail: associazione.anfir@pec.it

Art.13 – Definizione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che insorga nell'interpretazione e nell'applicazione del Protocollo d'intesa. Qualora si verifichi qualsivoglia controversia di cui al periodo precedente, le Parti si obbligano, prima di avviare procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa, onde giungere a un accordo amichevole che la definisca. Qualora la procedura conciliativa fallisca e non si raggiunga l'accordo, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art.14 - Disposizioni finali e attività negoziale

Il Protocollo d'intesa non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la definizione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, *joint venture* o altro tra le Parti. Il Protocollo medesimo abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola del Protocollo sarà vincolante se non realizzato per iscritto ed espressamente accettato dalle Parti, le quali dichiarano espressamente di aver reciprocamente condiviso e di accettare ogni singola parte del Protocollo.

Roma, 04/06/2025

A.N.F.I.R
Il Presidente
Michele Vietti

A.I.E.F
Il Presidente
Nunzio Lella